

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina, vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione da

oggetto di liquidazione in seno alla presente procedura;

con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania; ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter 1.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione; ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni della debitrice; ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni. ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; ritenuto che le spese necessarie al mantenimento della debitrice e della famiglia ammontano e che tutte somme che residuano mensilmente, oltre al detto importo, dovranno essere messe a disposizione della liquidazione; ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni della debitrice, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili; ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della Crisi costituto presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania; rilevato, fin da ora, che NESSUN BENE che non sia di proprietà della

P.Q.M. NOMINA

l'avv. Sergio Finocchiaro con studio in Piazza Ludovico Ariosto n. 13 (telefono 0952163386) quale liquidatore;

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico del debitore istante, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

DISPONE

la <u>costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00</u> ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.



che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

alla debitrice la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa della debitrice eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 24/2/2022

Il Giudice Laura Messina





